

COMUNE DI ACQUARO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Servizio Finanziario

DETERMINAZIONE n. 13 in data 29/10/2021

OGGETTO:

Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018).

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto prot. n. 4 dell'01/03/2021 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 14/06/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 14/06/2021, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021, nel quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione decentrata;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle*

regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2017 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

Ricordato che il fondo dell'anno 2017 era pari a complessivi € 19.800,00, tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2017, al fine di verificare i limiti per l'anno 2021 nel prospetto allegato al presente atto (**ALL. A**):

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in*

aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato dello scorso 1° settembre 2020 ad oggetto: *"Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019"*;

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2021;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto *"Controlli in materia di contrattazione integrativa"*;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 14.342,00 per il 2021 come da prospetto *"Fondo risorse decentrate - anno 2021"*, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

- 1) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 per l'importo di € 14.342,00 (**ALL. A**);
- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) Di dare atto, inoltre, che il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2, sulla base del numero presunto di dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2021 e che solo dopo tale data sarà possibile definire l'ammontare esatto del Fondo, in considerazione dell'effettivo numero di dipendenti;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 relativi alla spesa del personale;
- 5) Di dare atto che, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021/2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 6) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 7) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la spesa presunta, a carico del bilancio dell'esercizio;
- 8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che sarà sottoposto al controllo contabile da parte, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e *dell'attestazione di copertura finanziaria* allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 10) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 12) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Dott. Bruno Iorfida;
- 13) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.



Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott. Bruno Iorfida

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data 29/10/2021



Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Bruno Iorfida

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Data 29/10/2021



Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Bruno Iorfida

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

DESCRIZIONE	2021
Risorse stabili	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)	19.800
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	499
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	386
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	869
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUP (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	-
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F)	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	-
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	-
	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	
DECURTAZIONI RIALLINEAMENTO IMPORTO 2016 (ART.23, comma 2, D.Lgs.75/2017)	869
	20.685,00

Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) ^{(3) e (4)}	-
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	-
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	-
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	-
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	
Totale Risorse variabili soggette al limite	-

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ^{(5) (7)}	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	-
TOTALE RISORSE VARIABILE	-
TOTALE	20.685

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	20.685
IMPORTO P.O E ALTE PROFESSIONALITA'	0
IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016	20.685

Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co. 2, lett. a) e b)) (8)	885
---	------------



UTILIZZAZIONE DEL FONDO

DESCRIZIONE	2021
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	2.185
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	4.157
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)	
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 216-2018)	
Totale destinazioni fisse e vincolate (a)	6.343
Differenza per risorse variabili o fisse per progressioni nell'anno (b)	
Totale art.67, co. 3, lett. a) + b) + d) + e) + h)	-
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art.68, co.2, lett.a) CCNL 2016-2018)	
PERFORMANCE INDIVIDUALE (art.68, co.2, lett.b) CCNL 2016-2018)	
DISAGIO, RISCHIO, MANEGGIO VALORI (art.68, co.2, lett.c) CCNL 2016-2018; art.70-bis, CCNL 2016-2018)	
INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITA' E GIORNATA FESTIVA (art.68, co.2, lett.d) CCNL 2016-2018)	
SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art.68, co.2, lett.e) CCNL 2016-2018;Art.70-quinques CCNL 216-2018)	
INDENNITA' DI FUNZIONE E SERVIZIO ESTERNO (art.68, co.2, lett.f) CCNL 2016-2018; artt.56-sexies e 56-quater)	
Totale C) - da verificare con le risorse di cui all'art.67, co. 3, lett. a) + b) + d) + e) + h)	
COMPENSI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art.68, co.2, lett.g) CCNL 2016-2018)	-
COMPENSI MESSI NOTIFICATORI (art.68, co.2, lett.h) CCNL 2016-2018)	-
PROGRESSIONI ECONOMICHE DELL'ANNO (art.68, co.2, lett.j) CCNL 2016-2018)	
Totale	-
TOTALE RISORSE GIA' DESTINATE	6.343

TOTALE SOMME DA UTILIZZARE **14.342**



